

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

79.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO CASATI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale (<i>Approvato dalla VII Commissione del Senato</i>) (3854)	3
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	3
CUFFARO ANTONINO	4
Votazione segreta:	
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 13,15.

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale (Approvato dalla VII Commissione del Senato) (3854).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale », già approvato dalla VII Commissione del Senato nella seduta dell'11 giugno 1986.

Ricordo che nella precedente seduta del 1° ottobre 1986 si era conclusa la discussione sulle linee generali e si erano svolte le repliche del relatore e del Governo.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso, in data 15 ottobre 1986, parere favorevole sul disegno di legge al nostro esame.

Poiché il relatore, onorevole Roberto Franchi, non è presente, lo sostituirò io stesso.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 1.

1. Il diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, è riconosciuto altresì nella Repubblica italiana quale diploma di istruzione

secondaria di secondo grado avente valore legale ove ricorrano le condizioni previste dalla presente legge.

2. Ai fini dell'iscrizione alle università ed agli istituti di istruzione superiore, il diploma di baccellierato internazionale è equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Quando tra gli esami superati per il suo conseguimento non sia compreso quello di lingua italiana, l'immatricolazione è subordinata al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità saranno stabilite caso per caso dalle competenti autorità accademiche.

(È approvato).

ART. 2.

1. Il diploma di baccellierato internazionale, per avere il riconoscimento previsto dal precedente articolo 1, deve essere conseguito presso i collegi del Mondo Unito o presso altre istituzioni scolastiche italiane e straniere, la cui idoneità sarà accertata con la iscrizione nell'elenco di cui al successivo comma 2.

2. Il Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri precedentemente fissati su parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cura la formazione di un elenco, da aggiornare ogni tre anni, nel quale sono iscritti quei collegi del Mondo Unito e quelle istituzioni scolastiche italiane e straniere che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra e che dimostrino, attraverso la documentazione relativa ai piani di studio, alle strutture

utilizzate ed ai requisiti professionali del personale direttivo e docente impiegato, di essere idonei a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.

3. L'elenco, oltre ad indicare la denominazione ufficiale e la sede del collegio o dell'istituzione, preciserà le affinità dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano.

4. L'iscrizione è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, il quale acquisirà, per la determinazione delle affinità, il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

5. L'iscrizione nell'elenco può essere sospesa o revocata, con decreto motivato del Ministro della pubblica istruzione, quando sia stata accertata la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di idoneità, o quando risultino violazioni delle disposizioni delle leggi o dei regolamenti vigenti, o quando sussistano gravi ragioni di ordine morale o didattico.

(È approvato).

ART. 3.

1. In prima applicazione della presente legge, il collegio del Mondo Unito di Duino-Aurisina, di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, è iscritto nell'elenco di cui al precedente articolo 2 senza l'osservanza della procedura relativa ai preliminari accertamenti previsti dallo stesso articolo.

2. Al predetto collegio si applica quanto disposto dal precedente articolo 2 in materia di sospensione o di revoca dell'iscrizione.

(È approvato).

ART. 4.

1. Alle istituzioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni contenute nella legge 30 ottobre 1940, n. 1636, e nella legge 19 gennaio 1942, n. 86.

2. È abrogato l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ANTONINO CUFFARO. Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo comunista, desidero sottolineare l'importanza del riconoscimento del titolo di baccellierato internazionale che, fra l'altro, garantisce un'ampia possibilità di scambi e di rapporti fra atenei italiani e stranieri.

Inoltre, il titolo di studio rilasciato dal Collegio del Mondo Unito costituisce, nel panorama del sistema formativo italiano, un esempio di rapporti e di relazioni che devono essere attentamente apprezzate e valutate, perché si tratta di un'esperienza che presenta aspetti non solo di carattere educativo, ma anche di alto valore sociale dal momento che riunisce ragazzi provenienti da tutto il mondo.

Comprendo anche che la procedura di riconoscimento del titolo di studio rilasciato dal Collegio del Mondo Unito di Trieste presenti un carattere eccezionale, ma ciò è dovuto ad un ritardo del Ministero della pubblica istruzione che fino a questo momento ha impedito ai ragazzi usciti dal collegio di proseguire con tranquillità i propri studi.

Desidero, infine, ricordare che il Collegio del Mondo Unito ha acquisito all'estero grande prestigio, perché è un prezioso elemento per la conoscenza del sistema formativo italiano. Per questo non vorrei più che la sede di Trieste fosse oggetto di attenzione da parte del ministro o del sottosegretario solo in occasione di particolari cerimonie. In questo momento non saprei suggerire nulla di preciso, ma solo dare lo spunto affinché da un'esperienza così ricca e significativa si traggano utili esempi per il nostro sistema formativo.

In questo senso ho richiamato l'attenzione del Governo. Ci accingiamo ad approvare un atto legislativo importante.

Vorrei che l'esecutivo non si limitasse ad occuparsi della questione nei momenti solenni di incontro, ma rivolgesse la propria attenzione anche ai problemi della vita quotidiana del Collegio del Mondo Unito di Trieste.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale »

(Approvato dalla VII Commissione del Senato) (3854):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aloi, Armellin, Badesi Polverini, Bosi Maramotti, Brocca, Cafiero, Carelli, Casati, Ciafardini, Conte Antonio, Cuffaro, Fagni, Ferrari Bruno, Ferri, Fiandrotti, Fincato, Franchi Roberto, Minozzi, Patuelli, Pinna, Portatadino, Russo Giuseppe, Tesini, Viti.

La seduta termina alle 13,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO